



SENTENZA N. 354/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 74591** del registro di segreteria proposto da (omissis), rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Andrea Abbamonte, contro il Ministero della Difesa e INPS;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, premesso che, con sentenza di questa Corte n. 885/2021, aveva conseguito il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento pensionistico privilegiato di VI categoria, Tab. A, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda in via amministrativa, che era stato individuato nella data del 15/4/1984; premesso altresì che, in accoglimento del gravame interposto da parte resistente, la II Sez. di Appello, con sentenza n. 522/2022, costituente giudicato, aveva rideterminato la decorrenza del trattamento pensionistico, individuandola nella data del 1/9/1991, sicché, in esecuzione di tale sentenza, il Ministero della Difesa aveva attribuito ad esso (omissis) la pensione privilegiata di VI categoria, indicandone gli importi *"perequati secondo quanto previsto dall'art. 21 legge 730/1983 e dall'art. 24 legge 41/1986"* (euro 296.942,00 più euro 23.985,49); che tuttavia, in aggiunta alla perequazione, non gli erano stati

riconosciuti gli interessi legali sui singoli ratei;

tanto premesso, chiedeva a questa Corte il riconoscimento degli interessi legali sui ratei di pensione privilegiata ordinaria.

Instauratosi il contraddittorio, il Ministero della Difesa formulava eccezione di giudicato, evidenziando che l'odierno ricorrente non aveva interposto alcun gravame, neanche in via incidentale, avverso il mancato riconoscimento degli interessi legali da parte della sentenza di prime cure, e che la sentenza di appello nulla aveva disposto al riguardo; concludeva pertanto per il rigetto della domanda.

L'INPS chiedeva rilevarsi la propria carenza di legittimazione passiva, in via preliminare di merito formulava eccezione di prescrizione e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.

La causa veniva decisa all'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione

Considerato in

DIRITTO

L'eccezione di giudicato, formulata dal Ministero della Difesa, appare condivisibile, sicché va dichiarata l'inammissibilità della domanda.

Ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., integralmente recepito dall'art. 167 c.g.c., il giudice, *"quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare... gli interessi in misura legale"*.

Alla fattispecie del credito di lavoro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 156 del 12 aprile 1991, ha equiparato i crediti per prestazioni previdenziali.

Secondo consolidata giurisprudenza, *in subiecta materia*, in ipotesi di omessa pronuncia in punto di accessori del credito da parte della sentenza di prime cure, il giudice può adottare la statuizione in ordine agli interessi legali, di cui all'art. 429,

comma 3, c.p.c., anche in grado di appello, sempre che non si sia formato un giudicato sul punto (Cass. n. 1322/1997).

La Suprema Corte ha invero statuito che, ove il primo giudice abbia respinto il capo della domanda, avente ad oggetto gli accessori del credito previdenziale (ipotesi cui è da equiparare la mancanza di pronunzia sul punto), *"la mancata impugnazione di tale statuizione da parte del creditore preclude al giudice di secondo grado l'attribuzione d'ufficio della rivalutazione"* (ipotesi cui è da assimilare la fattispecie degli interessi legali; Cass. nn. 12444/1993; 3330/1999; 3532/1998).

Nel caso attualmente in esame, interposto appello avverso la sentenza n. 885/2021 di questa Corte, da parte del Ministero della Difesa, che ha contestato l'individuazione del *dies a quo* della riconosciuta provvidenza, l'appellato odierno ricorrente nulla ha dedotto quanto alla statuizione in punto di interessi legali, non gravando sul punto la prima sentenza né in via principale, né con appello incidentale.

Ne consegue che la domanda relativa agli interessi, in questa sede *ex novo* proposta, incontra il limite del giudicato formatosi sul punto, per omessa impugnazione della sentenza di prime cure *in parte qua*.

Attesa la natura meramente processuale della pronunzia, le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, così provvede:

dichiara la domanda inammissibile e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 31/10/2025, mediante

deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dott. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL GIORNO

10.11.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli